



SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno	, il giorno	del n	nese di	, in	, invia	_n
Dinanzi a Notaio	·					
sono comparsi: da	•					
	, nato a	il giorno)	, il quale interv	iene al presente	atto
nella qualità di Di	rigente - Responsab	oile del Servizio Ut	enze e rappre	esentante di "ENT	E REGIONALE PI	ER IL
DIRITTO ALLO STU	DIO UNIVERSITARIO	" (ERSU), con sede	e in Sassari, via	a M. Coppino n. 18	3, ove domiciliato	per
la carica, codice fis	scale 80000880908	e partita IVA 01047	7520901, tale	nominato con		_
	, autorizzato	alla stipula del	presente atto	in virtù dei pote	eri di legge seco	ondo
l'ordinamento dell	'Ente, di seguito nel	presente atto, pe	r brevità, deno	ominato "ERSU";		
e dall'altra:						
	, nato a	il giorno	, il (quale dichiara di	intervenire nella	ı sua
esclusiva qualità d	i rappresentante leg	gale/procuratore d	ell'impresa/R.	T.I		
		, con sede leg	ale in, via		n cc	odice
fiscale e partita	IVA	REA	giusta p	rocura		, di
seguito nel presen	te atto, per brevità,	denominato "App	altatore";			
(In caso di R.T.I	.) II <u> </u>		rappre	senta il Raggrupp	amento tempor	aneo
di imprese costitui	to con atto pubblico	del notaio	in		in	data
			repertor	io n	raccolta	Ν.
, registra	to a		il		N	serie
		che in copia certif	icata conforr	ne all'originale ir	n data	,
si allega al present	te atto per costituir	ne parte integrant	e e sostanziale	e.		
Detto Raggruppame	ento temporaneo di i	mprese, che nel co	ontesto del pr	esente Atto sarà c	hiamato, per bre	vità,
	e", è costituito fra:	•	·			
	,					





I quali comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO:

	_	che con determinazione a contrattare del Direttore del Servizio Utenze dell'ERSU n del
		/2024 si è stabilito di appaltare il servizio in epigrafe tramite procedura aperta con il criterio
		dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
		dell'art.71 del D.Lgs n. 36/2023;
	_	che in esito alla gara di cui alla predetta procedura aperta, con determinazione del Dirigente
		Responsabile del Servizio Utenze_n del, sono stati approvati gli esiti della proposta
		della Commissione Giudicatrice ed è stato, nel contempo, aggiudicato in via definitiva alla suddetta
		impresa /R.T.Il'appalto dei servizi in epigrafe per l'importo netto di euro
		(diconsi euro /);
	_	che sono state effettuate le comunicazioni dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs n.36/2023;
	-	che risulta decorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto di appalto
		ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023;
	-	che è stato pubblicato l'avviso inerente l'esito della suddetta gara ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs n.36/2023;
	-	che è stata acquisita tutta la documentazione comprovante in capo all'aggiudicatario l'assenza di motivi i
		esclusione di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
		dalla documentazione di gara;
	_	che sono stati ultimati con esito positivo gli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di
		lotta alla mafia;
	Vo	lendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i predetti
	со	mparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante, formale
	e s	ostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ΔΙ	RTI	COLO 1 - Norme regolatrici del rapporto contrattuale
· · ·		parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione del servizio oggetto del presente contratto,
		nché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel
		sciplinare di gara e nel Capitolato speciale d'appalto approvati con determinazione del Direttore del Servizio
		enze dell'ERSU n del//2024, nell'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, nel Patto
		integrità approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.
		/16 del 16/06/2015.
		tti i documenti citati, anche quelli non allegati materialmente al presente contratto, si intendono
		regralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni

adempimento relativo all'esecuzione del medesimo e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e





sostanziale del presente atto.

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

In particolare, l'offerta tecnica dell'Appaltatore, con la proposta tecnico-organizzativa ivi contenuta, presentata in sede di gara costituisce obbligo contrattuale specifico.

Sono comunque materialmente allegati al presente contratto e con questo sottoscritti i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 30/16 del 16/06/2015;
- DUVRI di cui al protocollo ERSU Sassari n. 4886 del 20.06.2023.

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto

L'ERSU affida in appalto, alle condizioni previste dal presente contratto, all'Appaltatore noleggio/lavaggio abiti da lavoro degli addetti al servizio mensa e lavaggio biancheria da camera in uso presso le residenze universitarie dell'ERSU di Sassari, in conformità al D.M. Ambiente del 09 Dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 2 del 04.01.2021 – CUI S80000880908202200004, alla ditta _______che accetta il servizio oggetto dell'appalto.

In particolare, il servizio deve essere eseguiti in osservanza dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria di cui al D.M. Ambiente del 09 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n.2 del 04.01.2021.

ARTICOLO 3 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) dalla data di avvio dell'esecuzione indicata del contratto. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 17, comma 8, del D.Lgs n.36/2023, l'ERSU si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni in via d'urgenza in pendenza del termine per la stipulazione del contratto, previa costituzione a cura dell'impresa aggiudicataria della garanzia definitiva di cui all'art.106 del D.Lgs n.36/2023 ed attivazione delle coperture assicurative richieste. In tale ipotesi, il soggetto aggiudicatario è tenuto a dare avvio all'esecuzione del servizio nei termini stabiliti dall'ERSU.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre l'opzione il rinnovo del contratto di fornitura alle medesime condizioni previste per l'aggiudicazione dell'appalto, per la durata massima di un ulteriore anno 1 (uno): per tutte le altre opzioni di rinnovo si rimanda a quanto indicato al punto 3.3 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 4 - Importo contrattuale

Ш	corrispettivo	contrattuale	presunto	è	stabilito	in	eur	·o		_
(_				_/00),	, come	risulta	nte	dall'offerta	economica	presentata
da	all'Appaltatore,	relazionato all'e	esecuzione d	lel se	rvizio di r	noleggi	o e la	ıvaggio abiti	di lavoro e b	iancheria da
Ca	mera in uso pre	esso le residenze	universitari	ie dell	l'ERSU di	Sassari	, così	come previs	sto nella docu	ımentazione





di gara, secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto ed alla durata triennale del contratto, oltre ad oneri e ad IVA di legge.

Il corrispettivo indicato nell'offerta s'intende stabilito dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Esso non potrà subire alcuna variazione, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, fatto salvo quanto stabilito all'art. 3.2 del Disciplinare di gara (Revisione dei prezzi).

L'importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi noleggio e lavaggio, come descritti nel Capitolato Speciale d'appalto e di quanto offerto dall'Appaltatore nell'offerta tecnica, prestati a perfetta regola d'artee nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Nel corrispettivo di cui sopra sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ARTICOLO 5 - Fatturazione e pagamenti

Il servizio è remunerato mediante corresponsione con cadenza mensile:

- a) dei canoni fissi mensili previsti nel contratto per le prestazioni di noleggio e lavaggio degli abiti da lavoro e servizi connessi meglio specificate all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del Capitolato Speciale d'appalto;
- b) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni di lavaggio e consegna della biancheria da camera effettivamente pulita nel mese di riferimento; tali prestazioni di lavaggio della biancheria da camera, meglio specificate all'art. 1, paragrafo 2. del presente Capitolato, saranno liquidate ai prezzi unitari per singolo capo o set di biancheria previsti nel contratto.

Le fatture dovranno altresì indicare il codice C.I.G., il Codice Univoco Ufficio UFDA5S per la fatturazione elettronica, il cui obbligo decorre dal 31/03/2015 (D.M. 55/2013), ed essere intestate e inviate a: ERSU Sassari, via Michele Coppino n. 18, 07100 Sassari / Codice fiscale: 80000880908 - Partita Iva: 01047520901 L'Appaltatore si obbliga alla stretta osservanza delle prescrizioni di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici. Le fatture, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89), dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio che provvederà alla ricezione ed al successivo inoltro a questa amministrazione. Nel caso in cui la fattura sia inoltrata senza i suddetti codici e/o con codici errati la stessa verrà respinta e dovrà essere ri-inserita".

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non





produrrà alcun interesse.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del contratto.

Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva e di accertamento dell'assenza d'irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e dal Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 18/01/2008(in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008). In ogni caso, a norma dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolale soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ERSU del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Come indicato all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pena la nullità assoluta del presente contratto.

Gli estremi identificativi	del conto	corrente dedicato,	anche in	via non esclusiva	alle commesse	pubbliche
di cui all'art. 3 della L. 13	5/2010 son	10			•	

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'ERSU le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini dicui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.

Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.n.136/2010.





ARTICOLO 7 - Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. L'ERSU procederà, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 33/2023, a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 8 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare la garanzia "definitiva" costituita a norma di quanto prescritto all'art. 117 del Codice al quale espressamente si rinvia.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 117 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106, comma 6 del Codice da parte dell'ERSU, che aggiudica l'appalto all'operatore concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'importo della garanzia definitiva è ridotto nelle misure percentuali indicate all'art. 106, comma 8, del Codice per gli operatori economici in possesso delle certificazioni del sistema di qualità, delle certificazioni ambientali e/o degli altri requisiti prescritti alla predetta norma.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto ed è progressivamente svincolala in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino all'emissione del certificato di verifica di conformità.

La garanzia deve essere reintegrata entro il temine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ERSU qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente ototalmente a





seguito di ritardi o altra inadempienza imputabile all'Appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'ERSU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 9 - Copertura assicurativa

Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause da essa conseguenti e/o connesse, derivassero all'ERSU e/o a terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza possibilità di rivalsa sull'ERSU stesso.

L'Appaltatore contrarrà, prima dell'inizio della fornitura, adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione della fornitura. Copia della polizza dovrà essere consegnata ai competenti uffici dell'ERSU prima dell'inizio della fornitura. La copertura assicurativa dovrà permanere per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per eventuali danni eccedenti i massimali della polizza di cui sopra.

ARTICOLO 10 - Obblighi dell'Appaltatore verso i lavoratori

L'Appaltatore applica al proprio personale assegnato al servizio il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ______e agisce, nei confronti dei lavoratori nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché di quelli previsti in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 .

ARTICOLO 11 - Codice di comportamento

L'Appaltatore assume l'obbligo, nell'esecuzione del contratto, di rispettare e di far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 43/7 del 29/10/2021, in stretta connessione con i Piani Triennali per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Detto Codice di comportamento è consultabile e scaricabile dal sito internet: https://www.ersusassari.it/images/trasparenza/Nuovo%20Codice%20di%20Comportamento.pdf

ARTICOLO 12 - Penali

Per quanto riguarda la disciplina delle penali si rinvia all'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto che l'Appaltatore da atto di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.





ARTICOLO 13 - Sospensione, risoluzione e recesso

Con riguardo alle ipotesi di sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto, di risoluzione nonché di recesso dal contratto si richiama quanto disposto all'art.10 del Capitolato Speciale d'appalto che l'Appaltatore da atto di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

ARTICOLO 14 - Elezione di domicilio														
Agli effetti	del	presente	contratto	l'Appa	ltatore	elegge	domicilio	presso	la	propria	sede	in _		
		. via		n.										

ARTICOLO 15 - Spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato, pena nullità, mediante atto pubblico notarile informatico ai sensi dell'art.18, comma 1, del Codice, con oneri e spese tutti a totale carico dell'Appaltatore. Precisamente, sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione nessuno escluso od eccettuato.

ARTICOLO 16 - Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal contatto è competente il Foro di Sassari.

ARTICOLO 17 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale di appalto e nella determinazione di affidamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 36/2023.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al trattamento dei dati si precisa quanto segue:

- il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l'E.R.S.U. in qualità di "Titolare del trattamento", in persona del legale rappresentante il Direttore Generale delegato dal Presidente tel. 079/9940020 mail: segreteria.direzione@ersusassari.it PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it;
- il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37, 38 e 39 del Regolamento UE n. 679/16 è la ditta Karanoa
 S.r.l e il referente è l'avv. Giacomo Crovetti PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it mail: rpd@ersusassari.it
- i dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge con quanto conseguente;
- i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento;





i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui ai succitati riferimenti normativi al quale si fa espresso								
rinvio per tutto quanto non previsto dal present	e paragrafo.							
PER L'E.R.S.U. DI SASSARI	L'OPERATORE ECONOMICO:							
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005							
Le parti si impegnano al rispetto delle clausole previst	e all'art. 9, 11, 12, 13 e 18 del presente contratto.							
PER L'E.R.S.U. DI SASSARI	L'OPERATORE ECONOMICO:							
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005							